

Prestazioni occasionali per aziende agricole e settore turismo: novità del c.d. “decreto dignità”



L'articolo 2-bis, decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, c.d. “decreto dignità”, introdotto in sede di conversione dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ha **innovato** la materia delle prestazioni occasionali.

La suddetta norma ha apportato **significative modifiche** alle dichiarazioni inerenti le prestazioni per le imprese operanti nel settore agricoltura, alle informazioni che i prestatori di lavoro devono rendere all'atto della registrazione informatica dedicata alle prestazioni occasionali e alle modalità di erogazione del compenso al lavoratore. Sono stati inoltre **creati due nuovi regimi** per le aziende alberghiere e le strutture ricettive del settore turismo e per gli enti locali.

La **piattaforma informatica delle prestazioni occasionali** verrà progressivamente implementata per garantirne l'adeguamento normativo.

Il **primo intervento, a decorrere dal 20 agosto 2018**, consente alle imprese operanti nel settore agricoltura di indicare, nella dichiarazione anticipata di prestazione lavorativa, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a dieci giorni.

(Così, comunicato web dell'Inps del 21 agosto 2018)